



DG PIUE  
 Prot. Uscita del 08/08/2016  
 Numero: **0003613**  
 Classifica:



*Ministero delle politiche agricole  
 alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI  
 E DELLO SVILUPPO RURALE  
 DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI  
 E DELL'UNIONE EUROPEA  
 PIUE VI

CIRCOLARE n.

Alle Regioni e Province Autonome

Ad AGEA Coordinamento

Alle Confederazioni Agricole

UNAITALIA

ASSOAVI

LL.SS.

Oggetto: Modalità di attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/760, relativo ad alcune misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova da cova e del pollame in Italia.

1. **Premessa.** Si informano le Amministrazioni e gli operatori interessati che, nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie L, n. 126, del 13 maggio 2016, è stato pubblicato il regolamento indicato in oggetto, relativo ad alcune misure eccezionali di sostegno del mercato avicolo italiano colpito, nel periodo dicembre 2014-gennaio 2015, da una epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicità. Tale regolamento finalizza la richiesta italiana, presentata alla Commissione UE il 23 giugno 2015, volta ad ottenere il cofinanziamento di misure di sostegno, ai sensi dell'art. 220 del Reg. UE n. 1308/2013, intese ad alleviare i danni indiretti subiti dalle imprese avicole colpite da provvedimenti di restrizione degli scambi commerciali, derivanti dall'applicazione di misure sanitarie intraprese per combattere la propagazione di malattie degli animali.

2. **Ambito di applicazione.** A tal riguardo si applicano le condizioni previste all'art. 1 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/760; sono considerate misure eccezionali di sostegno del mercato avicolo italiano, ai sensi dell'art. 220 del Regolamento (UE) n.1308/2013, gli interventi dettagliati all'articolo 2 del medesimo regolamento n. 2016/760,



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI  
E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI  
E DELL'UNIONE EUROPEA  
PIUE VI

riportante gli importi unitari di cofinanziamento e i limiti fissati, per ciascuna tipologia di aiuto.

**3. Individuazione dei beneficiari.** Possono presentare domanda per usufruire delle compensazioni previste all'articolo 2 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/760, i seguenti soggetti:

- a) imprese produttrici di uova da cova di tacchino;
- b) imprese di allevamento di: capponi, polli Golden, polli da carne, femmine di tacchino, maschi di tacchino.
- c) Imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola.

Possono essere ammessi ai benefici previsti dal menzionato regolamento solamente i soggetti in regola con la specifica normativa di settore.

**4. Presentazione della domanda.** I soggetti che intendono usufruire dei benefici di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/760, devono presentare apposita domanda all'Organismo pagatore riconosciuto, competente territorialmente in base alla sede legale dell'impresa o residenza della persona fisica istante. I richiedenti devono essere in condizione di dimostrare i danni subiti in conseguenza dell'attuazione delle misure sanitarie per contenere l'epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8, nel periodo compreso tra il 16 dicembre 2014 ed il 16 febbraio 2015. Per i tacchini maschi da ingrasso il suddetto periodo è prolungato fino al 25 febbraio 2016.

Le domande sono redatte in carta semplice sulla base di modelli uniformi predisposti da AGEA–Coordinamento e devono pervenire, entro il termine indicato, all'Organismo pagatore territorialmente competente.

Le domande sono corredate dalle dichiarazioni dei soggetti interessati e da idonea documentazione, atta a supportare le richieste avanzate. Tale documentazione può essere costituita dai registri ufficiali detenuti dalle aziende o da altra specifica documentazione contabile, sanitaria o commerciale, in possesso delle aziende medesime.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI  
E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI  
E DELL'UNIONE EUROPEA  
PIUE VI

Le dichiarazioni e la documentazione di cui al comma precedente, in relazione al tipo di sostegno richiesto, devono far riferimento alle categorie merceologiche previste dall'articolo 2 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/760 e, inoltre:

- a) al numero di uova da cova di tacchino non prodotte;
- b) alla quantificazione del prolungamento del vuoto sanitario e mancato accasamento;
- c) alla quantificazione della carne dei polli, allevati nella zona di protezione, sottoposta a trattamento termico con calore o congelata.

**5. Compiti dell'Amministrazione.** L'Organismo pagatore territorialmente competente verifica la completezza e correttezza delle domande pervenute e della relativa documentazione ed effettua il pagamento dell'aiuto spettante a ciascun richiedente entro e non oltre il 30 settembre 2016, avendo cura di attivare le procedure amministrative atte a limitare l'aiuto solamente a quei danni non compensati da aiuti di Stato o da assicurazioni e per i quali non è stata ricevuta alcuna contribuzione finanziaria dall'Unione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 652/2014.

Gli organismi pagatori attuano le misure di controllo prescritte all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 2016/760 ai fini della liquidazione degli importi stabiliti all'articolo 2 dello stesso regolamento. In particolare, per quanto attiene la perdita della produzione di uova da cova di tacchino, di cui all'art. 2, lettera a), del predetto regolamento, si considera una produzione giornaliera media di uova da cova per tacchina pari a 0,6.

Non sono ritenute valide le richieste di sostegno concernenti periodi diversi da quello compreso tra il 16 dicembre 2014 ed il 16 febbraio 2015 o, nel caso di tacchini maschi da ingrasso, tra il 16 dicembre 2014 e il 25 febbraio 2015.

L'AGEA–Coordinamento, provvede all'armonizzazione delle procedure ed assicura che le somme totali liquidate per ciascun intervento non superino quelle massime ammesse e cofinanziate nel quadro del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/760. Nel caso in cui l'ammontare finanziario delle richieste ritenute ammissibili, per ciascuna misura, superi i



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI  
E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI  
E DELL'UNIONE EUROPEA  
PIUE VI

massimali previsti, si provvederà a liquidare a ciascun avente diritto un importo proporzionalmente ridotto.

Sede,

IL CAPO DIPARTIMENTO